



Data Ricevimento: 14.10.2020

Data inizio analisi: 19.10.2020

Data fine analisi: 27.10.2020

Categoria merceologica: Canapa Industriale
Committente: Italian Snail Coop arl
 Via Giambattista Ramusio n. 12
 00176 Roma (RM)
DESCRIZIONE CAMPIONE: Canapa Sativa L.
 Varietà: Carmagnola
ETICHETTA CAMPIONE: 106
Stato fisico: Solido
Quantità: 30,0 g Netto
Procedura campionamento: Consegnato dal cliente
Imballaggio: Bustina in plastica
Restituzione Campione: No



Il campione è stato analizzato secondo il protocollo di analisi che il Professionista Chimico ha ritenuto più adeguato per la finalità richiesta, ed in funzione di quanto indicato in intestazione relativamente alle procedure di campionamento, è rappresentativo del materiale di origine piuttosto che del solo campione sottoposto a prova.

PARAMETRI	RISULTATI		METODO
	% su s.s.	% su t.q.	
Cannabidiolo - CBD	10,70	9,58	M.I. per GC-MS
Acido Cannabidiolico - CBD-A	< 0,01	< 0,01	M.I. per GC-MS
CBD totale	10,70	9,58	CALCOLO
Δ-9-tetraidrocannabinolo - THC¹⁻²	0,28	0,25	M.I. per GC-MS
AcidoΔ-9-tetraidrocannabinolico - THC -A	< 0,01	< 0,01	M.I. per GC-MS
THC totale	0,28	0,25	CALCOLO
Cannabinolo - CBN	< 0,01	< 0,01	M.I. per GC-MS
Cannabigerolo - CBG	0,03	0,03	M.I. per GC-MS
Umidità	10,5 %		DA RESIDUO SECCO 70 °C

Il Certificato di analisi risultante, che assume valore di atto pubblico, è valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'Art. 16 R.D.01.03.1928 n. 842, del D.M. 21.06.1978 art. 8 c. 3, del D.M. 25.03.1986, del D.P.R. 5.06.2001 n. 328 art. 36, c. 1, let. a) e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Il presente documento è emesso in unico esemplare originale riservato per il Committente, è tutelato da segreto professionale e non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa approvazione scritta dello scrivente.

Aprilia, 27.10.2020



Il Chimico
 Dott. Fabrizio Martinelli
 (Presidente Ordine Chimici e Fisici
 di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise)



¹ Legge n. 242/2016 art. 4 comma 5: "Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge".

² Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale le infiorescenze ed i prodotti da queste ottenute con tenore di THC > 0,5% sono da considerarsi sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico 309/90